

(N. 706-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1949

Comunicata alla Presidenza l'11 marzo 1950

Aumento di lire 100 milioni, per l'esercizio finanziario 1949-50,
dei fondi assegnati al Commissariato per il Turismo.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 706, presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e recante il titolo « Aumento di lire 100 milioni, per l'esercizio finanziario 1949-50, dei fondi assegnati al Commissariato per il turismo », si prefigge di consentire al detto Commissariato di realizzare documentari cinematografici, materiale fotografico, pubblicazioni a stampa, dando con tali mezzi il massimo incremento allo sviluppo del turismo sul piano nazionale e sul piano internazionale.

A tale scopo propone l'aumento dei 100 milioni di cui in rubrica, specificando fra le pubblicazioni da sovvenzionarsi in particolar modo (nella misura di 25 milioni) la rivista turistica « Italia ». Tale aumento ha titolo di straordinaria, e vale esclusivamente per l'esercizio finanziario corrente 1949-50, avuto riguardo al notevole movimento di forestieri, attratti nel nostro

Paese, ed a Roma soprattutto, dalle celebrazioni giubilari.

Oltre ai 100 milioni di impostazione straordinaria, si chiede venga autorizzata la spesa ordinaria di lire 4 milioni, a partire da questo stesso esercizio 1949-50, a titolo di contributi ordinari a favore di enti e istituzioni che attuano iniziative di carattere turistico.

Tanto allo stanziamento straordinario quanto all'ordinario è assicurata la copertura, in ottemperanza alle prescrizioni dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore osserva:

1° La relazione ministeriale erroneamente attribuisce al Commissariato per il Turismo i compiti di cui agli alinea 1°, 2°, 3° della prima colonna. Essi sono compiti di specifica competenza dell'E. N. I. T., giusta la dizione

usata dalla relazione ministeriale n. 526 («Lo E. N. I. T. ha tra i propri compiti istituzionali quello principale di svolgere con ogni mezzo la propaganda culturale e pubblicitaria in Italia e all'estero, per incrementare l'afflusso delle correnti turistiche straniere verso il nostro Paese »).

Altre invece sono le funzioni del Commissariato, quali appaiono dalla legge che nel 1947 tale organo istituiva: proporre provvedimenti per l'organizzazione delle attività turistiche e per la ricostruzione e il miglioramento degli alberghi; curare il coordinamento tra le Amministrazioni dello Stato per ciò che concerne la materia del turismo, nonché tra gli enti e istituzioni nazionali e locali del turismo; vigilare alla tutela del turista; partecipare a conferenze internazionali ufficiali di interesse turistico.

Ciò stante, la Commissione a voti unanimi ha ritenuto che il contenuto sostanziale del presente disegno di legge n. 706 si ricolleggi direttamente al contenuto sostanziale del precedente n. 526, e che pertanto a questo si debba abbinare nella discussione, per ragione di materia. Infatti: reca la prima relazione che, data l'esistenza e la necessità di un Ente nazionale per l'incremento del turismo E. N. I. T., s'impone di uscir fuori da uno stato di cose che affida l'adempimento delle funzioni che la legge attribuisce a tale Ente a cifre che sono di tutta evidenza impari allo scopo. Ora, l'attuale disegno n. 706 dà ampia ragione a quella dichiarazione, onde si chiude la relazione al n. 526: e la proposta di un aumento di fondi per l'esercizio finanziario 1949-50 è destinata a provvedere in qualche più ampia misura (ad ogni modo, certamente parziale e insufficiente) alle esigenze di funzionamento dell'organo ufficiale cui la legge affida le funzioni esecutive in materia di turismo. In tal senso la Commissione è stata unanime, come nell'approvare la relazione al n. 526, così nel considerare l'aumento di 100 milioni richiesto da questo n. 706 come cifra da attribuirsi all'E. N. I. T., e non al Commissariato.

2° Si parla, nella relazione ministeriale al n. 706, di una rivista « Italia » a cui andrà in parte il beneficio della somma quivi richiesta. Si tratta dell'organo massimo di stampa, a contenuto turistico e propagandistico, cui attende l'E. N. I. T. Mentre altre pubblicazioni, di tale contenuto e scopo, mirano ad

attingere la grande massa dei viaggiatori a titolo turistico, questa si prefigge di penetrare negli ambienti di più alta potenzialità economica, per stimolarne la nobile curiosità delle cose nostre. Tutte le Nazioni posseggono un grande organo ufficiale destinato alla illustrazione visiva e descrittiva, la più efficace e la più artisticamente decorosa, che valga ad attrarre verso di esse le grandi correnti del turismo internazionale.

Giudica il relatore che questa rivista rappresenti degnamente il nostro Paese all'estero, nel campo turistico: ritiene pertanto che l'E. N. I. T. molto opportunamente si prefigga di uscire da una situazione di precarietà e di disagio in cui la rivista « Italia » è vissuta per forza di cose dopo la iniziata restaurazione postbellica della nostra attrezzatura turistica ufficiale. Non si vede per quale ragione la relazione ministeriale ne abbia voluto trattare in modo speciale. La spesa per la rivista « Italia » non è che una delle spese che l'E. N. I. T. deve affrontare per svolgere efficientemente la sua azione: e va nel bilancio generale dell'Ente, al quale nessun sensibile vantaggio (pensa il relatore) recherebbe la sua cessazione, mentre metterebbe in deplorabile stato di inferiorità l'organo ufficiale esecutivo italiano nei confronti degli analoghi organi ufficiali esteri, operanti nel campo della concorrenza propagandistica per la promozione del turismo internazionale.

Il disegno di legge reca poi uno stanziamento ordinario di 4 milioni a partire dall'esercizio 1949-50 a favore di iniziative turistiche svolte da enti vari, e da erogarsi per parte del Commissariato del Turismo.

Unanime infine è la vostra Commissione nel chiedere che tutta la materia turistica in cui lo Stato ha parte e relativi enti, organi, istituzioni, sia sottoposta a una seria revisione, per darle organicità, chiarezza, massima efficienza, nel quadro di una bene studiata e accortamente vigilata politica del turismo.

Dato che il Ministero competente ha provveduto alla copertura dello stanziamento richiesto, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, la Commissione raccomanda alla vostra approvazione il presente disegno di legge con le varianti di cui in epigrafe.

MARCONCINI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Per sopperire a straordinarie esigenze del Commissariato per il turismo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1949-50, la spesa di lire 100.000.000, di cui lire 50.000.000 da concedere a favore di istituzioni, enti e ditte private, a titolo di contributi straordinari per l'attuazione di iniziative di carattere turistico.

Art. 2.

È autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50, la spesa di lire 4.000.000, da erogare, a cura del Commissariato per il turismo, a titolo di contributi ordinari a favore di istituzioni ed enti per l'attuazione di iniziative di carattere turistico.

Art. 3.

Agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, all'onere derivante dall'articolo 1 della presente legge si farà fronte con riduzione di pari somma dello stanziamento del capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

All'onere derivante dal precedente articolo 2 si farà fronte con lo stanziamento di pari importo iscritto al capitolo n. 201 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrente esercizio.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Per sopperire a esigenze dell'E. N. I. T. è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1949-50, la spesa di lire 100.000.000.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.